

COMUNE DI VIARIGI**PROVINCIA DI ASTI****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19****OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di maggio alle ore 19.30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione svolta in videoconferenza ai sensi di quanto disposto con Decreto del Sindaco n. 4 del 19/03/2020

All'appello nominale risultano presenti e tutti collegati in videoconferenza i seguenti componenti:

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTE |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| FERRARIS FRANCESCA | Sindaco | SI |
| BONAUDI PIETRO | Vice Sindaco | NO |
| GADO MARTINA | Assessore | SI |
| PALMAS MICHELA | Consigliere | SI |
| GIGLIOTTI CINZIA | Consigliere | SI |
| CASAVECCHIA ANTONIO | Consigliere | SI |
| STRADELLA MARISTELLA | Consigliere | SI |
| BUSSA MARIA PIA | Consigliere | SI |
| FRACCHIA MARTA | Consigliere | NO-GIUST |
| ACCATINO NOEMI | Consigliere | SI |
| GRAPPOLI MARGHERITA | Consigliere | SI |
| TOTALE PRESENTI: | | 9 |
| TOTALE ASSENTI: | | 2 |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Preso atto che il Consigliere Fracchia Marta è assente giustificato giusta nota agli atti

- Presiede la Signora Michela Palmas nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Alessandro CASAGRANDE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 22/11/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote:

- per quanto concerne l'IMU:
 - abitazione principale e le relative pertinenze – ove ancora assoggettate al Tributo in questione aliquota 3,5 per mille;
 - terreni: aliquota del 8,50 per mille – ove ancora assoggettate al Tributo;
 - aliquota base: aliquota del 10,60 per mille;
- per quanto riguarda la TASI:
 - aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate (ove ancora assoggettate al Tributo);
 - aliquota zero, invece, per le aree edificabili ed i fabbricati differenti dall'abitazione principale.

VISTO ALTRESI' che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 17/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

- per quanto concerne l'IMU:
 - abitazione principale e le relative pertinenze – ove ancora assoggettate al Tributo in questione aliquota 3,5 per mille;
 - terreni: aliquota del 8,50 per mille – ove ancora assoggettate al Tributo;
 - aliquota base: aliquota del 10,60 per mille;
- per quanto riguarda la TASI:
 - aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate (ove ancora assoggettate al Tributo);
 - aliquota zero, invece, per le aree edificabili ed i fabbricati differenti dall'abitazione principale.

DATO ATTO che le aliquote deliberate con la citata DCC 53/2019 si riferiscono a tributi normati da legislazione non più vigente e che si rende pertanto necessario approvare le aliquote IMU entro il 30.06.2020, secondo quanto disposto dal comma 779, art. 1, della Legge n. 160 del 2019;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 162.704,25, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 35.642,06.

CONSIDERATO che l'impostazione delle aliquote di cui alla DCC citata 53/2019 può essere confermato, adeguandola alla nuova normativa IMU vigente, come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille (somma aliquota IMU ed aliquota TASI anno 2019);
- terreni: aliquota del 8,50 per mille – ove ancora assoggettate al Tributo;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota del 10,60 per mille;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio finanziario e tributario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore del Conto Dott.ssa Maria Jose Rodo ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- A) Di approvare le seguenti aliquote per l'anno 2020, confermando le aliquote già vigenti per l'anno di imposta 2019, adeguate alla nuova normativa IMU:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille (somma aliquota IMU ed aliquota TASI anno 2019);
 - terreni: aliquota del 8,50 per mille – ove ancora assoggettate al Tributo;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota del 10,60 per mille;
- B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

1) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, ex art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000

Li, 13.05.2020

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Fabio Margiocchi)

2) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000

Li, 13.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Dr. Fabio Margiocchi)

La sottoscritta RODO dr.ssa Maria Jose, REVISORE DEI CONTI presso il Comune di VIARIGI,

Considerato

Che è convocato il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno una proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione aliquote IMU anno 2020"

PREMESSO CHE l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

PRESO ATTO che le aliquote IMU anno 2020 entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (1° Gennaio 2020);

VISTI i documenti ricevuti dall'Ufficio Finanziario, in particolare la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto "Approvazione aliquote IMU anno 2020";

VISTO il parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio finanziario e tributario in ordine alla regolarità contabile e tecnica dell'atto;

ESPERITA l'istruttoria di competenza;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

ESPRIME

parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione.

Alba, li 13.05.2020

IL REVISORE DEI CONTI

RODO Dr.ssa Maria Jose



Infine,

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| Michela Palmas | Alessandro CASAGRANDE |

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 , n. 69*).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO CASAGRANDE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000 (art. 134 c. 3 d. Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro CASAGRANDE